

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 25

Adunanza 3 luglio 2007

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CASELLE TORINESE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. (D.C.C N. 34 DEL 11/04/2007) - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 753 – 702484/2007

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore CINZIA CONDELLO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Caselle Torinese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. (variante generale), approvato con Deliberazione G. R. n. 2-2009 del 22/01/2001;
- ha approvato con deliberazioni C.C. n. 95 del 28/12/2001, n. 30 del 22/03/2004, n. 58 del 22/07/2005, tre varianti parziali al P.R.G. C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 34 del 11/04/2007, il Progetto Preliminare di un'ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 05/06/2007 (*prat. n. 059/2007*) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 12.647 abitanti nel 1971, 12.463 abitanti nel 1981, 13.740 abitanti nel 1991 e 15.857 abitanti nel 2001, dato che conferma il costante incremento demografico, evidenziatosi nell'ultimo decennio (14.965 ab. nel 1997; 15.404 ab. nel 1999);
- superficie territoriale di 2.868 ettari dei quali 479 appartenenti alla I<sup>a</sup> Classe di capacità d'uso dei suoli, 1.306 alla II<sup>a</sup> Classe, complessivamente rappresentanti il 62% della superficie comunale; è altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 121 ettari;
- è sede dell'infrastruttura aeroportuale della Città di Torino, di II livello di rilevanza nella classificazione internazionale;
- risulta compreso nel *Circondario Provinciale di Lanzo Ciriè*, sub-ambito "area Ciriè", inserito nel "nodo dell'aeroporto compreso tra i Comuni di Caselle, San Maurizio e San Francesco al Campo", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- sistema produttivo: appartiene all'ambito di valorizzazione produttiva denominato "Bacino di Caselle";
- è individuato dal P.T.C. come "Centro Storico di Media Rilevanza";
- fa parte del Patto Territoriale della Stura (insieme ad altri 41 comuni, 2 Comunità Montane, numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è il Comune di Ciriè ed il cui Soggetto Responsabile è la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
- oltre al succitato Aeroporto Internazionale Città di Torino è:
- attraversato dal raccordo autostradale per l'Aeroporto, dalla ex S.S. n. 460 e dalle S.P. n. 2, 10, 13, 14 e 16;
- attraversato dalla ferrovia Torino – Ceres, di cui, nel territorio comunale sono presenti due stazioni, quella del concentrico e quella dell'aeroporto;
- assetto idrogeologico del territorio:
- è attraversato dal Torrente Stura di Lanzo (il cui corso è di competenza del Magistrato del Po ed è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale). Dalle esondazioni ricorrenti, che mettono a rischio le zone rivierasche e la borgata "Francia";
- la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 311 ettari di aree inondabili, con tempo di ritorno superiore a 50 anni;
- il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001 approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 311 ettari nonché la previsione di un "limite di progetto", di lunghezza pari a 1.705 m;
- tutela ambientale:
- Area Protetta Regionale Istituita "Parco Regionale La Mandria" (zona preparco) che interessa una superficie comunale di 272 ettari;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 34 del 11/04/2007 di adozione volti allo spostamento del tratto di

Canale San Giorgio in corrispondenza dell'attraversamento di Strada Cuornè e del tratto parallelo a Via Reisina e al prolungamento della strada Via Cà Nuova ad est di Strada Cuornè parallelamente al tracciato del canale;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- ◆ il Rio San Giorgio, pur non essendo acqua pubblica, nello studio idrogeologico del P.R.G.C. è stato compreso fra i corsi d'acqua minori e come tale è assoggettato alla normativa di cui alla L.R. n. 56/77 e a quelle del T.U. sulle acque n. 523/1904, oltre che alle prescrizioni riportate al paragrafo 5.3 della stessa relazione geologica – tecnica del P.R.G.C. suddetto;
- ◆ la società SAPRI s.p.a. ha inoltrato al comune di Caselle Torinese la proposta di spostare l'attraversamento di strada Cuornè del canale San Giorgio in una posizione a monte rispetto ai ponticelli esistenti in corrispondenza dell'attraversamento di Via Cà Nuova e di conseguenza lo spostamento e la rettificazione del tratto di canale ad est di Strada Cuornè sino al tracciato della nuova strada di P.R.G.C. che dovrebbe costituire la circonvallazione di Mappano;
- ◆ inoltre, i proprietari delle aree ubicate a ridosso del citato tratto di canale, hanno richiesto di prevedere la regolarizzazione del confine settentrionale dell'area a destinazione industriale da ricondurre ad un andamento parallelo al fabbricato esistente mediante una permuta di superficie;
- ◆ approfondite indagini idrogeologiche condotte per conto della società SAPRI illustrano i vantaggi prospettati derivanti dallo spostamento del canale, di seguito riportati:
  - *“un più sicuro regime di allontanamento delle acque e della riduzione del fattore di rischio di esondabilità dello stesso in presenza di incremento rapido del carico idrico”;*
  - *“la situazione di rischio non può che peggiorare in vista dell'aumento dell'estensione delle superfici impermeabilizzate determinate dallo sviluppo urbanistico del territorio”;*
- ◆ lo spostamento del canale, pertanto, comporterebbe l'eliminazione dei principali punti di criticità per il deflusso delle acque, riducendo il percorso dell'acqua, con un conseguente lieve aumento della pendenza che migliora il deflusso aumentandone la portata ;
- ◆ nell'istanza della società SAPRI, in conseguenza dello spostamento del tracciato del canale San Giorgio, si richiedeva il prolungamento della via Cà Nuova verso est, sino a raggiungere la nuova strada di P.R.G.C. avente funzione di circonvallazione della Frazione Mappano, ciò al fine di avere una migliore organizzazione della circolazione veicolare e delle aree del territorio in esame, ed anche in funzione d'accesso dell'area a servizi, verde e parcheggi pubblici di zona;
- ◆ negli elaborati cartografici allegati alla presente variante vengono, pertanto, rettificati i confini delle aree con destinazione *“industriale di completamento” (IC)* e a *“servizi” (P40/V60)*, attualmente disposti lungo il vecchio tracciato del canale, onde ottenere delle aree a geometria più regolare; tale rettifica mantiene inalterate le rispettive superfici compensandole vicendevolmente;
- ◆ infine, viene modificata la superficie nella scheda relativa all'area a *“servizi IGA”* a margine della nuova strada, e nella scheda *“IC”* viene inserita la seguente prescrizione *“fino a quando non sarà realizzato lo spostamento del Canale San Giorgio per la rettifica dello stesso nel nuovo alveo previsto dal P.R.G., non sono consentiti interventi edilizi che interferiscono sull'attuale percorso del canale esterno”;*

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con

deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 20/07/2007;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 22/06/2007;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale del Comune di Caselle Torinese, adottato con deliberazione del C.C. n. 34 del 11/04/2007, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Caselle Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta